

N. 27.761 di rep.

N. 8.106 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 8 (otto)

del mese di aprile

alle ore 13,06 (tredici e sei)

in Milano, in Piazza degli Affari n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A..

Avanti a me **dott.ssa Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Colleoni Gastone**, nato a Verona il 26 ottobre 1947, domiciliato per la carica in Milano, via Durini n. 16/18, della cui identità personale io notaio sono certa, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

**"Alerion Clean Power S.p.A."**

o, in forma abbreviata, **"Alerion S.p.A."**, con sede legale in Milano, via Durini n. 16/18, capitale sociale Euro 162.841.689,75 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02996890584, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1700812 (la **"Società"**),

mi chiede di far constare per quanto concerne la parte straordinaria dell'assemblea della società stessa convocata in seconda convocazione per oggi in questo luogo, giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, con l'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea, che ha già provveduto a trattare la parte ordinaria all'ordine del giorno sopra riprodotto (oggetto di separata verbalizzazione), si svolge, quanto alla parte straordinaria dello stesso, come segue.

Presiede il Componente nella sua predetta veste, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il quale richiama tutte le dichiarazioni e comunicazioni rese in apertura in quanto rilevanti e qui di seguito trascritte:

- l'assemblea viene tenuta in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 7 aprile 2011, ore 9.00;

- nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio al solo fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione; la registrazione sarà cancellata dopo tale utilizzo; nei locali in cui si tiene l'Assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, senza specifica autorizzazione;

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 4 marzo 2011 e nella stessa data sul sito internet della Società con il seguente

## ordine del giorno

### PARTE ORDINARIA

(Omissis)

### PARTE STRAORDINARIA

4. Raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di una nuova azione per ogni dieci azioni detenute previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Modifiche degli articoli 6, 9, 10 e 11 dello Statuto;

- sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 29 marzo 2011 è stato pubblicato l'annuncio recante notizia che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126bis del D. Lgs. 58/98;

- assistono, oltre ad esso Comparsente, i Consiglieri signori: Giuseppe Garofano - Vice Presidente, Alessandro Perrone - Vice Presidente, Giulio Antonello - Amministratore Delegato, Marcello Priori e Alessandro Crosti;

- hanno giustificato l'assenza gli altri consiglieri;

- sono pure presenti per il Collegio Sindacale i signori: Pietro Mandirola - Presidente, Michele Rutigliano e Armando D'Antonio.

- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea;

- a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- il capitale sociale deliberato è di Euro 170.611.689,75, mentre quello sottoscritto e versato ammonta ad Euro 162.841.689,75, suddiviso in n. 440.112.675 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,37 cadauna;

- a chi fosse carente di legittimazione al voto è fatta richiesta di farlo presente, ricordando, fra l'altro, i disposti dell'art. 120 del D. Lgs. 58/98. Ciò con riferimento a tutte le votazioni;

- l'elenco nominativo degli aventi diritto che partecipano all'odierna Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare. Dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'avente diritto, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i soggetti partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari. Il rendiconto sintetico delle votazioni pre-

visto dall'art. 125-quater del D. Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione sul sito internet della Società entro 5 giorni a partire da oggi;

- è fatto invito a coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso ed a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso e, in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio;

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa; la suddetta documentazione è stata distribuita agli azionisti, o ai loro delegati intervenuti, ed è comunque a disposizione all'ingresso alla sala. Una copia della Relazione Illustrativa all'Assemblea straordinaria è al presente allegata sotto "A".

- è presente per la società di revisione Reconta Ernst & Young il dott. Gabriele Grignaffini;

- sono ammessi come semplici uditori alcuni giornalisti, esperti ed analisti finanziari, nonché alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;

- l'elenco degli azionisti che direttamente detengono percentuali di possesso superiore al 2% del capitale con diritto di voto, risultanti dal libro soci aggiornato al 31 marzo 2011, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché di ogni altra informazione a disposizione della Società alla data del 7 aprile 2011 è il seguente:

<b>Nominativi</b>	<b>n. azioni ordinarie</b>	<b>% capitale sociale</b>
F2i Renewables S.r.l.	69.166.901	15,716%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	27.433.969	6,233%
Nelke S.r.l. Milano	23.618.017	5,366%
Assicurazioni S.p.A.	15.000.000	3,408%
Dominic Bunford Muscade Comercio	11.554.903	2,625%
Internacional LDA	11.554.903	2,625%
Lowlands Comercio Internacional e Servicos LDA	11.554.903	2,625%
Financiere Phone 1690 S.A.	11.554.903	2,625%
Allianz S.p.A.	11.548.777	2,624%

Silvana Mattei	9.239.400	2,099%
<b>Complessivamente</b>	<b>202.226.676</b>	<b>45,949%</b>

- gli azionisti iscritti a libro soci al 31 marzo 2011 erano n. 5.863;

- ai sensi della delibera Consob 11971/99, Allegato 3 E), 1° comma, lettera C, gli azionisti di ultima istanza che, direttamente e indirettamente, partecipano al capitale di Alerion Clean Power S.p.A. con percentuale di possesso superiore al 2% alla data del 7 aprile 2011 sono i seguenti:

<b>Nominativi</b>	<b>n. azioni ordinarie</b>	<b>% capitale sociale</b>
F2i Renewables S.r.l.	69.166.901	15,716%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	27.433.969	6,233%
Nelke S.r.l.	23.618.017	5,366%
Premafin Finanziaria S.p.A	21.600.000	4,908%
Alfio Marchini	15.827.058	3,596%
Dominic Bunford	11.554.903	2,625%
Financiere Phone 1690 S.A.	11.554.903	2,625%
Muisca S.A.	11.554.903	2,625%
Aladar S.A.	11.554.903	2,625%
Allianz SE	11.548.777	2,624%
Silvana Mattei	9.239.400	2,099%
<b>Complessivamente</b>	<b>224.653.734</b>	<b>51,045%</b>

- come da comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 120 del Regolamento Consob n. 11971/99, consta l'esistenza di un patto parasociale di blocco e di voto sottoscritto tra i seguenti Azionisti: Nelke S.r.l., Caporale Vittorio, Colleoni Gastone, Bunford Dominic, Financiere Phone 1690 S.A., Keryx S.p.A., Lujan S.r.l., Mattei Silvana, Rossini Ambrogio, Rossini Emanuele, Lowlands - Comércio Internacional e Serviços Lda, Muscade - Comércio Internacional Lda, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Allianz S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Commerfin S.p.A., ASTM S.p.A., Immobiliare Costruzioni Im.co S.p.A., F2i Renewables S.r.l.; detto patto ha ad oggetto n. 252.145.812 azioni, pari al 57,29% del capitale sociale;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;

- il verbale della presente Assemblea conterrà come per legge la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

- è fatto invito a coloro che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, a prenotarsi; in relazione agli interventi che seguiranno ed alle relative domande, viene raccomandata una certa brevità;

- dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola ai presenti che vorranno intervenire;

verranno effettuati prima tutti gli interventi e raccolte tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte; su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte degli intervenuti;

- sono pervenute alcune domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98; alcune di tali domande sono pertinenti gli argomenti all'ordine del giorno e di esse verrà data lettura prima dell'apertura della discussione sui singoli argomenti cui si riferiscono; alle stesse verrà data risposta unitamente alle altre domande che saranno poste nel corso della discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno. Sono pervenute altresì domande non riferibili specificamente a nessuno degli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea. La società intende fornire ugualmente risposta. Esse sono state lette al termine della discussione sull'ultimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni avente diritto o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- è fatto invito a gli intervenuti in proprio o per delega a non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;
- nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Prima della votazione si darà atto degli aventi diritto presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega;
- ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. 58/98, la Società ha designato Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Studio Segre S.r.l. ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Tutto ciò premesso, il Presidente attesta, quindi, che sono presenti aventi diritto portatori di n. 266.242.228 azioni ordinarie, pari al 60,49% del capitale sociale avente diritto di voto; è fatta riserva di comunicare nel corso dell'assem-

blea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze. Conferma pertanto l'odierna assemblea validamente costituita in seconda convocazione anche in sede straordinaria, per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione **del quarto punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea recante *Raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di una nuova azione per ogni dieci azioni detenute previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti* ed al proposito ricorda che il valore di mercato delle azioni in circolazione è inferiore a 1 Euro. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea un raggruppamento delle azioni nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni dieci detenute dagli azionisti. Una riduzione del numero di azioni in circolazione rappresenterebbe anche una semplificazione amministrativa e un risparmio nei costi di gestione. Al fine di escludere che il raggruppamento produca un resto di azioni rispetto alla totalità delle azioni esistenti rappresentative del capitale sociale - prosegue - la Società potrà previamente richiedere a uno o più azionisti di rinunciare, nel contesto dell'operazione di raggruppamento, nella misura minima necessaria e al solo fine della corretta quadratura dell'operazione stessa, a n. 5 azioni, e quindi consentire il preventivo annullamento delle stesse. Ciò comporterà, conseguentemente, l'arrotondamento del capitale e la corrispondente riduzione del valore dello stesso per Euro 1,85. Pur se è evidente l'assoluta marginalità della riduzione di capitale e l'inidoneità della stessa a pregiudicare le ragioni di alcuna categoria di *stakeholders*, a seguito dell'annullamento il capitale rappresentato dalle azioni annullate non verrà rimborsato al socio titolare delle azioni annullate, ma diventerà una riserva appositamente costituita dalla Società per il corrispondente valore di Euro 1,85. Il socio Giulio Antonello ha già manifestato la propria disponibilità ad effettuare detta rinuncia. In sintesi, prosegue il Presidente, l'operazione qui illustrata prevede che, previo annullamento di n. 5 azioni per meri fini di quadratura dell'operazione stessa con conseguente riduzione del capitale sociale per il corrispondente valore nominale, le azioni rimanenti vengano raggruppate nel rapporto di una a dieci azioni; il numero delle azioni, all'esito dell'operazione, diventerà pertanto 44.011.267, mentre il valore nominale di ogni azione sarà uguale a Euro 3,7. Al fine di consentire l'esercizio del raggruppamento a tutti gli azionisti e di gestire i "resti" che potrebbero emergere dalle operazioni di raggruppamento, si provvederà a mettere a

disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli e commissioni per il tramite di intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. in modo da consentire il possesso di un numero di azioni pari a 10 o un suo multiplo. Si propone inoltre di cogliere l'occasione per sostituire il riferimento contenuto nel medesimo art. 5 dello Statuto alla precedente denominazione della Società (Alerion Industries S.p.A.). La modifica dello statuto sociale sopra illustrata non legittima gli azionisti all'esercizio del diritto di recesso.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura integrale della Relazione Illustrativa predisposta dagli Amministratori sul presente punto all'ordine del giorno.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta. Dichiarata quindi aperta la discussione.

Braghero, in relazione alla proposta di raggruppamento, dichiara anzitutto di apprezzare l'operazione e in particolare il meccanismo dei cc.dd. "buoni frazionari" adottato per chi non abbia un numero di azioni multiplo di dieci; raccomanda che il sistema adottato sia tale da assicurare per chi abbia da una a cinque azioni, oltre ovviamente alla possibilità di vendere le sue frazioni, anche la facoltà di acquistare i buoni necessari a raggiungere le dieci frazioni (e dunque una nuova azione).

D'Atri, si associa alle considerazioni di Braghero e sottolinea, più in generale, come nelle operazioni di raggruppamento vi sia in ogni caso un delicato tema in relazione alla posizione dell'azionista che non abbia un numero di azioni che garantisca un numero intero di nuove azioni, il quale deve scegliere se comprare nuove frazioni oppure vendere le sue. Raccomanda quindi che in sede di esecuzione si curi tale aspetto.

Ficcardi, chiede quali siano le motivazioni alla base della proposta di raggruppamento.

Nessun altro chiedendo la parola, il dottor Antonello anzitutto segnala che la domanda sulle ragioni del raggruppamento è pervenuta pure prima dell'assemblea e procede con le risposte, anzitutto ricordando che tale proposta si iscrive nel quadro degli sforzi per attrarre nuovi investitori di lungo periodo, soprattutto stranieri; in taluni Paesi, infatti, le azioni con un valore inferiore ai 50 centesimi non sono prese in considerazione perché valutate alla stregua di penny stocks e ciò costituisce un importante ostacolo al reperimento di nuovi capitali.

L'ingegner Garofano, sul punto, sottolinea come un valore molto basso comporta che l'azione resti sotto la soglia di rilevanza impostata nei programmi telematici da cui spesso, nel mercato in cui sono quotate le azioni Alerion, dipendono

acquisti e vendite.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che i presenti sono invariati rispetto a quanto comunicato in precedenza;

- pone in votazione, per alzata di mano (ore 13,24), la proposta del Consiglio di Amministrazione, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,*

*- esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;*

*- preso atto della disponibilità del socio Giulio Antonello a rinunciare a n. 5 azioni onde consentire il quadramento dell'operazione di raggruppamento azionario proposta,*

**delibera**

*(i) di approvare l'operazione di raggruppamento proposta secondo le modalità che sono state esposte nella Relazione Illustrativa degli amministratori; e pertanto*

*(ii) di raggruppare, previo annullamento di n. 5 (cinque) azioni per meri fini di quadratura dell'operazione e con conseguente imputazione a riserva dell'importo di Euro 1,85 (uno virgola ottantacinque), le azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 10 (dieci) azioni stabilendo, conseguentemente, il valore nominale di ciascuna azione in Euro 3,7;*

*(iii) di approvare la modifica dell'art. 5 (cinque) dello statuto secondo il testo di seguito riportato, testo che tiene conto anche del raggruppamento, conseguente a quanto sopra deliberato sub (ii) dei warrant attualmente in circolazione:*

*"Il capitale sociale è di € 162.841.687,9 (cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantasette virgola nove) diviso in numero 44.011.267 (quarantaquattromilioniuindicimiladuecentosessantasette) azioni da € 3,7 (tre virgola sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..*

*Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.*

*In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000 nuove azioni del valore nominale di € 0,37 ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al*



valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion **Clean Power** S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionesettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione (a seguito della delibera di raggruppamento azionario assunta dall'assemblea del 8 aprile 2011) di massime nominali n. 2.100.000 (due milioni e centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 3,7 (tre virgola sette) ciascuna, al servizio di n. 2.100.000 (due milioni e centomila) warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.";

(iv) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via di giunta tra loro, ogni potere e facoltà per:

- dare esecuzione alla deliberazione che precede nonché compiere tutto quanto necessario al fine di completare il raggruppamento di azioni in conformità alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente indicativo e non esecutivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto

con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate, (b) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Società inferiore a (o non multiplo di) 10 (dieci), (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento, quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa, e (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e

- apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse;

- provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni, a seguito dell'esecuzione delle medesime e degli eventuali arrotondamenti alle espressioni numeriche ivi contenute che dovessero risultare necessari per l'implementazione dell'operazione di raggruppamento di azioni."

L'assemblea approva all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione **del quinto punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea recante *Modifiche degli articoli 6, 9, 10, 11 dello Statuto* ed al proposito ricorda che il quadro normativo applicabile alle società quotate ha subito importanti innovazioni nel recente passato. Segnala, in particolare, l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 di "Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", c.d. Direttiva Shareholders' Rights, che ha apportato notevoli innovazioni in materia di diritti degli azionisti e partecipazione di questi alla vita delle società quotate. Le novità normative richiamate hanno imposto una rivisitazione dell'assetto statutario delle società quotate, prevedendo, in molti casi, norme implicanti modifiche obbligatorie degli statuti sociali. Il tutto, come risulta analiticamente dalla Relazione Illustrativa predisposta dagli Amministratori sul presente punto all'ordine del

giorno di cui propone di omettere la lettura integrale.

L'assemblea approva all'unanimità

Il Presidente dunque segnala che si propone all'Assemblea di modificare il testo dello Statuto sociale di Alerion come sarà di seguito esposto al fine di usufruire di tale mutato assetto normativo in materia di diritti degli azionisti. Si propone altresì una modifica dell'art. 10 dello statuto che non riguarda la nuova disciplina relativa ai diritti degli azionisti. Come si vedrà, essa introduce una deroga statutaria alle disposizioni del TUF in materia di c.d. *passivity rule*.

Il Presidente quindi dà lettura della proposta di delibera infra trascritta. Dichiaro quindi aperta la discussione.

Braghero, in relazione alla modifica dell'art. 9 dello Statuto consistente nell'eliminazione della Gazzetta Ufficiale quale strumento di diffusione dell'avviso di convocazione, dichiara di non condividere la proposta, rilevando come a ben vedere tale strumento sia di gran lunga più economico della pubblicazione sui quotidiani; ricorda altresì come l'attuale formulazione dello Statuto non imponga la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ma solo tale facoltà, in alternativa alla pubblicazione su un quotidiano. La proposta modifica si risolverebbe dunque in una limitazione della discrezionalità del Consiglio di cui non si comprende a suo parere la ragione.

D'Atri, in relazione alle nuove modalità di partecipazione all'assemblea, stigmatizza il comportamento di alcuni intermediari, che richiedono cifre molto alte per il rilascio delle comunicazioni ai fini dell'intervento in assemblea, nonostante tale adempimento sia obbligatorio. Apprezza in ogni caso l'introduzione nello Statuto delle nuove disposizioni che agevolano la partecipazione degli azionisti.

Corradi, circa la proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto in punto di esclusione della necessità di autorizzazione dell'assemblea alle cc.dd. "misure anti-OPA", chiede le motivazioni di tale proposta.

Nessun altro chiedendo la parola, l'ingegner Garofano precisa come la modifica dell'art. 10 sia volta ad assicurare al Consiglio, nell'interesse dei soci, la massima libertà di azione in presenza di un'OPA e ciò perché la storia di tali operazioni nel nostro Paese dimostra come l'assenza di clausole statutarie di contrasto alle Offerte ostili possa portare a operazioni di OPA a prezzi molto inferiori a quelli reali, a svantaggio - ripete - prima di tutto degli azionisti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati rispetto a quanto comunicato in precedenza.
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 13,32), la proposta del Consiglio di Amministrazione, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori;

**delibera:**

- di modificare gli articoli 6 (sei), 9 (nove), 10 (dieci) e 11 (undici) dello Statuto sociale come segue:

**Art. 6**

Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

**Art.9**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;

- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza & Mercati;

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda, secondo la procedura prevista dalla disciplina anche regolamentare vigente, tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Art. 11

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C. e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni rego-

lamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione prevista nel comma precedente è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese."

L'assemblea approva a maggioranza. Contrarie n. 6.381.937 azioni (Roberta Biagi per n. 6.376.176 azioni e Rossella Biagi per n. 5.761 azioni, entrambe per delega di tutti i fondi di cui all'elenco allegato sotto "C"). Nessuna azione astenuta. Favorevoli le restanti n. 259.860.291 azioni intervenute. Il Presidente proclama il risultato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,33 (tredici e trentatré).

\* \* \*

Il Presidente consegna a me notaio

- lo statuto comprensivo delle modifiche sopra deliberate che io notaio allego al presente sotto "B";
- l'elenco nominativo degli intervenuti che io notaio allego al presente sotto "C".

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e con me lo sottoscrive, omessa per sua espressa volontà la lettura degli allegati.

Consta di sedici fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine trentadue e della trentatreesima sin qui.

F.to Gastone Colleoni

F.to Renata Mariella notaio



Allegato "A" del n. 27761  
8101  
di re

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

*(Redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99)*

---

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*in prima convocazione  
7 aprile 2011, ore 9.00  
in seconda convocazione  
8 aprile 2011, ore 12.00*



**Alerion Clean Power S.p.A.**

**Capitale sociale € 162.841.689,75 i.v.**

**Sede legale:**

**20122 Milano – Via Durini 16/18**

**Cariche Sociali**
**Consiglio di Amministrazione**

Conte Gastone Colleoni	Presidente	<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>
Ing. Giuseppe Garofano	Vice Presidente	<i>membro del Comitato Esecutivo</i>
Dr. Alessandro Perrone	Vice Presidente	<i>membro del Comitato Esecutivo</i>
Dr. Giulio Antonello	Amministratore Delegato	<i>membro del Comitato Esecutivo</i>
Sen. Franco Bonferroni	Consigliere	
Dr. Michelangelo Canova	Consigliere	<i>membro del Comitato Esecutivo</i>
Dr. Alessandro Crosti	Consigliere	
Dr.ssa Giuseppina Falappa	Consigliere	
Ing. Pasquale Iannuzzo	Consigliere	
Dr. Antonio Marino	Consigliere	
Dr. Andrea Novarese	Consigliere	
Dr. Marcello Priori	Consigliere	
Dr Ernesto Paolillo	Consigliere	
Dr. Corrado Santini	Consigliere	
Prof. Graziano Visentin	Consigliere	

**Collegio Sindacale**

Dr. Pietro Mandirola	Presidente del Collegio Sindacale
Dr. Armando D'Antonio	Sindaco Effettivo
Dr. Michele Rutigliano	Sindaco Effettivo
Dr. Giovanni Maria Conti	Sindaco Supplente
Dr. Michele Paolillo	Sindaco Supplente



*Dr. Paolillo*

*[Handwritten signature]*



#### PARTE STRAORDINARIA

4. Raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di una nuova azione per ogni dieci azioni detenute previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è uguale a Euro 162.841.689,75 ed è rappresentato da 440.112.675 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,37 ciascuna.


Poiché il valore di mercato delle azioni è inferiore a 1 Euro, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea un raggruppamento delle azioni nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni dieci detenute. Una riduzione del numero di azioni in circolazione rappresenterebbe anche una semplificazione amministrativa e un risparmio nei costi di gestione.

Al fine di escludere che il raggruppamento produca un resto di azioni rispetto alla totalità delle azioni esistenti rappresentative del capitale sociale, la Società potrà previamente richiedere a uno o più azionisti di rinunciare, nel contesto dell'operazione di raggruppamento, nella misura minima necessaria e al solo fine del corretto quadramento dell'operazione stessa, a n. 5 (cinque) azioni, e quindi consentire il preventivo annullamento delle stesse. Ciò comporterà, conseguentemente, l'arrotondamento del capitale e la corrispondente riduzione del valore dello stesso per Euro 1,85 (uno virgola ottantacinque). Pur se è evidente l'assoluta marginalità della riduzione di capitale e l'inidoneità della stessa a pregiudicare le ragioni di alcuna categoria di *stakeholders*, a seguito dell'annullamento il capitale rappresentato dalle azioni annullate non verrà restituito al socio titolare delle azioni annullate, ma diventerà una riserva appositamente costituita dalla Società per il corrispondente valore di Euro 1,85 (uno virgola ottantacinque).

Si rende noto che il socio Giulio Antonello ha già manifestato la propria disponibilità ad effettuare detta rinuncia.

In sintesi, il raggruppamento qui illustrato prevederà le seguenti modifiche al capitale sociale:

1. Il numero totale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Alerion sarà previamente ridotto da n. 440.112.675 (quattrocentoquaranta milioni centododici




- mila seicentostantacinque) a n. 440.112.670 (quattrocentoquaranta milioni centododici mila seicentostantacinque) e il capitale sociale sarà conseguentemente ridotto a Euro 162.841.687,9 (centosessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentostantasette virgola nove);
2. con il raggruppamento nel rapporto di una a dieci azioni, il numero delle azioni diventerà 44.011.267 (quarantaquattromilioniundicimiladuecentostantasette); e
  3. il valore nominale di ogni azione sarà uguale a Euro 3,7 (tre virgola sette).

Al fine di consentire l'esercizio del raggruppamento a tutti gli azionisti e di gestire i "resti" che potrebbero emergere dalle operazioni di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni per il tramite di intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. in modo da consentire il possesso di un numero di azioni pari a 10 o un suo multiplo.

L'esecuzione del raggruppamento proposto comporterà la necessità di un adeguamento di alcune delibere in corso di efficacia. Fra queste, si ricorda:

1. il piano di Phantom Stock Option relativo agli anni 2010 – 2012 approvato dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2010, i cui valori saranno aggiornati al nuovo numero di azioni totali rappresentative del capitale nonché al nuovo valore nominale delle stesse, per mantenere sostanzialmente invariato il contenuto del piano stesso. Tale aggiornamento potrà essere eseguito dal Consiglio di Amministrazione, poiché a tale organo è attribuita la relativa competenza in base alla delibera assunta dalla citata assemblea;
2. l'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004, in esercizio della delega conferita dall'assemblea degli azionisti del 20 dicembre 2002. In tale occasione, si ricorda, il capitale sociale è stato aumentato, in via scindibile, per un massimo di nominali Euro 7.770.000,00 (settemilionsettecentostantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime nominali 21.000.000 (ventuno milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,37 (zero virgola trentasette) ciascuna al servizio di 21.000.000 (ventuno milioni) di warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e



collaboratori coordinati e continuativi del Gruppo. Si ricorda altresì che tale aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2011. Tutte le informazioni relative a tale aumento di capitale sono contenute nel Documento Informativo pubblicato ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e disponibile sul sito internet della società [www.alerion.it](http://www.alerion.it).

Si coglie, inoltre, l'occasione per sostituire il riferimento contenuto nel medesimo art. 5 dello statuto alla precedente denominazione sociale della Società (i.e. Alerion Industries S.p.A.).

La modifica dello statuto sociale sopra illustrata non legittima gli azionisti all'esercizio del diritto di recesso.

L'articolo 5 dello statuto sociale sarà pertanto conseguentemente aggiornato come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
---------------	----------------

ARTICOLO 5	
<p><b>ART.5)</b> Il capitale sociale è di € 162.841.689,75 (cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantanove nove virgola settanta cinque) diviso in numero 440.112.675,00 (quattrocentoquaranta milioni centododici mila seicentoottantacinque) azioni da € 0,37 (zero virgola trenta sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..</p> <p>Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.</p> <p>In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della</p>	<p><b>ART. 5)</b> Il capitale sociale è di € 162.841.689,75 (<del>cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantanove nove virgola settanta cinque</del>) <del>162.841.687,0</del> (cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantasette virgola nove) diviso in numero 440.112.675,00 (<del>quattrocentoquaranta milioni centododici mila seicentoottantacinque</del>) 44.011.267 (quarantaquattromilioniundicimila duecento sessantasette) azioni da € 0,37 (<del>zero virgola trenta sette</del>) 3,7 (tre virgola sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..</p> <p>Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.</p>

*gualle*



*Gualle*

presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000 nuove azioni del valore nominale di € 0,37 ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Industries S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionesettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime nominali n. 21.000.000 (ventunomilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventunomilioni) di warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il

In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000 nuove azioni del valore nominale di € 0,37 ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Industries—Clean Power S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionesettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione (a seguito della delibera di raggruppamento azionario assunta dall'assemblea del [7/8] aprile 2011) di massime nominali n. 21.000.000 (ventunomilioni) di 2.100.000 (duemilioni e centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette)



capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.

3,7 (tre virgola sette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventanomilioni) 2.100.000 (due milioni e centomila) di warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.


Le operazioni di raggruppamento avranno inizio, successivamente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare, dal giorno che verrà stabilito di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. e prevedibilmente a partire dalla fine del mese di aprile 2011. Il completamento delle operazioni di raggruppamento sarà tempestivamente comunicato al mercato in conformità alla normativa regolamentare applicabile.

\*\*\*\*


Signori Azionisti,

in merito al punto 4 all'ordine del giorno, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

*"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,*



Handwritten signature: *quello*  
Circular notary stamp: *NOTAIO*



Handwritten signature: *5*

- esaminata la Relazione illustrativa degli amministratori;  
 - preso atto della disponibilità del socio Giulio Antonello a rinunciare a n. 5 azioni onde consentire il  
 quadramento dell'operazione di raggruppamento azionario proposta,


**delibera**

- (i) di approvare l'operazione di raggruppamento proposta secondo le modalità che sono state esposte nella Relazione Illustrativa degli amministratori; e pertanto
- (ii) di raggruppare, previo annullamento di n. 5 (cinque) azioni per meri fini di quadratura dell'operazione e con conseguente imputazione a riserva dell'importo di Euro 1,85 (uno virgola ottantacinque), le azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 10 (dieci) azioni stabilendo, conseguentemente, il valore nominale di ciascuna azione in Euro 3,7;
- (iii) di approvare la modifica dell'art. 5 dello statuto secondo il testo di seguito riportato, testo che tiene conto anche del raggruppamento, conseguente a quanto sopra deliberato sub (ii) dei warrant attualmente in circolazione:

**ARTICOLO 5**

<p><b>ART.5)</b> Il capitale sociale è di € 162.841.689,75 (cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantanove nove virgola settanta cinque) diviso in numero 440.112.675,00 (quattrocentoquaranta milioni centododici mila seicentoottantacinque) azioni da € 0,37 (zero virgola trenta sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C. Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse. In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000 nuove azioni del</p>	<p><b>ART. 5)</b> Il capitale sociale è di € 162.841.689,75 (<del>cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantanove nove virgola settanta cinque</del>) 162.841.687,9 (cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantasette virgola nove) diviso in numero 440.112.675,00 (<del>quattrocentoquaranta milioni centododici mila seicentoottantacinque</del>) 44.011.267 (quarantaquattromilioniundicimiladuecento sessantasette) azioni da € 0,37 (<del>zero virgola trenta sette</del>) 3,7 (tre virgola sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C.. Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse. In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile</p>
---	---

*Giulio*



6



**ALERION**  
CLEANPOWER

valore nominale di € 0,37 ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Industries S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionesettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime nominali n. 21.000.000 (ventunomilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventunomilioni) di warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso

per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000 nuove azioni del valore nominale di € 0,37 ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Industries Clean Power S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionesettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione (a seguito della delibera di raggruppamento azionario assunta dall'assemblea del [7/8] aprile 2011) di massime nominali n. 21.000.000 (ventunomilioni) 2.100.000 (due milioni e centomila) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette) 3,7 (tre virgola sette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventunomilioni) 2.100.000 (due milioni e centomila) di warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni




7  
*[Handwritten signature]*

<p>nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.</p>	<p>ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.</p>
--	--

*(iv) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere e facoltà per:*

- dare esecuzione alla deliberazione che precede nonché compiere tutto quanto necessario al fine di completare il raggruppamento di azioni in conformità alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate, (b) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Società inferiore a (o non multiplo di) 10 (dieci), (c) definire di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento, quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa, e (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e
- apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse;



8  
*[Handwritten signature]*





*- provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni, a seguito dell'esecuzione delle medesime e degli eventuali arrotondamenti alle espressioni numeriche ivi contenute che dovessero risultare necessari per l'implementazione dell'operazione di raggruppamento di azioni."*



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. G." or similar, written in a cursive style.

## 5. Modifiche degli articoli 6, 9, 10, 11 dello Statuto.

Signori Azionisti,

il quadro normativo applicabile alle società quotate ha subito importanti innovazioni nel recente passato. Si segnala, in particolare, l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 di "Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", c.d. Direttiva Shareholders' Rights, che ha apportato notevoli innovazioni in materia di diritti degli azionisti e partecipazione di questi alla vita delle società quotate.

Le novità richiamate hanno imposto una rivisitazione dell'assetto statutario delle società quotate, prevedendo, in molti casi, norme impicanti modifiche obbligatorie degli statuti; da questo punto di vista Alerion si è prontamente attivata adeguando il proprio statuto al mutato assetto normativo già nello scorso novembre. Trattandosi di modifiche obbligatorie e di contenuto predeterminato dalla legge, come consentito dallo statuto sociale, tali modifiche sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In altri casi, invece, le novità contenute nel citato decreto possono essere adottate dalle società quotate su base facoltativa. In questi casi, quindi, occorre una precisa scelta dell'Assemblea degli Azionisti perché si possa adottare una delle modifiche previste.

Si propone, dunque, all'Assemblea di modificare il testo dello Statuto sociale di Alerion come sarà di seguito esposto al fine di usufruire di tale mutato assetto normativo in materia di diritti degli azionisti.

Si propone altresì una modifica dell'art. 10 dello statuto che non riguarda la nuova disciplina relativa ai diritti degli azionisti. Come si vedrà, essa introduce una disposizione statutaria alle disposizioni del TUF in materia di c.d. *passivity rule*.

- **Art. 6, dello Statuto, nuovi commi quarto e quinto.** Questa modifica discende dalla facoltà introdotta dall'art. 83-*duodecies* del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. n. 58/98, "TUF"). In accordo con la citata norma, si propone di introdurre la possibilità per la Società di richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Una simile previsione avrebbe lo scopo di consentire un miglior coordinamento fra i soci


di minoranza al fine dell'esercizio di diritti per i quali è richiesta una partecipazione qualificata. Infatti, con l'introduzione di tale previsione statutaria ai sensi del terzo comma dell'art. 83-*duodecies* TUF, la Società sarebbe obbligata ad effettuare la richiesta di identificazione dei soci nel caso in cui ne faccia istanza un numero di soci rappresentanti almeno una quota del capitale sociale uguale alla metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob<sup>1</sup> per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che per Alerion tale quota minima è attualmente uguale al 2,5% del capitale sociale.

Si fa presente che, quanto ai costi dell'operazione, la menzionata disposizione del TUF prevede che gli stessi saranno ripartiti tra la società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata. Nell'esercizio di tale delega, l'art. 133-*bis* del Regolamento Consob 11971/99 rimette allo statuto la disciplina dei criteri di ripartizione dei costi fra soci e società fermo restando che, nel caso la richiesta sia effettuata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione, la società sostiene per intero i relativi costi.

Per tutte le altre ipotesi, si propone una ripartizione dei costi fra soci richiedenti e società nella misura del 50% a carico dei soci e 50% a carico della società.

**Art. 9, primo comma, dello Statuto.** In materia di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, si propone di eliminare il riferimento alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, riferimento ormai non più necessario dal momento che tale forma di pubblicazione non è più richiesta dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Si tratta, in effetti, di una modalità di pubblicazione che, nell'era telematica, non sembra più la più idonea a portare a conoscenza degli azionisti le informazioni contenute nell'avviso di convocazione. Ben più efficace è da ritenersi la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, ovvero sul sito internet dell'emittente.

<sup>1</sup> Cfr. art. 147-*ter*, co.1, TUF.





**Art. 10 dello Statuto.** Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre la modifica dell'art. 10 dello statuto sociale al fine di derogare alle disposizioni di cui all'art. 104, commi primo e primo-*bis*, del TUF che prevedono l'obbligo per le società italiane quotate di astenersi dal compiere atti od operazioni che possano contrastare con il conseguimento degli obiettivi di una offerta pubblica di acquisto, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza (c.d. *passivity rule*). L'art. 104, comma primo-*ter*, del TUF consente, infatti, agli statuti di derogare (in tutto o in parte) a detta disciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato opportuno convocarvi per deliberare in merito alla deroga a tale principio al fine di consentire agli amministratori della società – in caso essi ritengano il tentativo di scalata non conforme all'interesse sociale – di adottare in tempi rapidi atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. In proposito, si ritiene che il tempo necessario per convocare e deliberare in assemblea eventuali azioni di difesa potrebbe non essere compatibile con la rapidità di svolgimento delle procedure di OPA e che, pertanto, l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea potrebbe ostacolare tali azioni difensive ovvero pregiudicarne l'efficacia.

**Art. 11, primo comma, e nuovi secondo e terzo comma, dello Statuto.** La nuova formulazione proposta ha lo scopo di adeguare questa clausola statutaria in materia di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto alle nuove previsioni del TUF, ed in particolare a quanto stabilito dal nuovo art. 83-*sexies*. Tale norma stabilisce che, nelle società quotate, gli azionisti sono legittimati ad intervenire in assemblea in base alle comunicazioni di titolarità effettuate dagli intermediari alla società, sulla base delle evidenze degli intermediari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (c.d. *record date*). Tali comunicazioni dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

**Art. 11, nuovo quarto comma, dello Statuto.** Questa norma riguarda la rappresentanza



in assemblea. Con la modifica proposta si vuole consentire all'organo amministrativo, previa valutazione da farsi di volta in volta circa l'opportunità di utilizzare tale strumento, di designare un soggetto al quale gli azionisti potranno conferire deleghe in vista di un'assemblea ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF.

Riteniamo che le modifiche dello statuto sociale sopra illustrata non legittimino gli azionisti all'esercizio del diritto di recesso.

La tabella seguente mostra il confronto fra il testo vigente e il testo contenente le modifiche proposte:

Testo Vigente	Testo Proposto
<b>OGGETTO</b>	
<p><b>ART.6)</b> Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge</p>	<p><b>ART.6)</b> Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa</p>

	applicabile.
--	--------------

### ASSEMBLEA DEI SOCI

**ART.9)** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza & Mercati;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

**ART.9)** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, ~~sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero su uno~~ dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza & Mercati;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.



<p><b>ART.10)</b> L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.</p> <p>L'Asscmblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.</p> <p>Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda, secondo la procedura prevista dalla disciplina anche regolamentare vigente, tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.</p>	<p><b>ART.10)</b> L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.</p> <p>Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda, secondo la procedura prevista dalla disciplina anche regolamentare vigente, tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.</p> <p>In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.</p> <p>In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in</p>
--	---



	<p>tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.</p>
<p>ART.11) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C.</p>	<p>ART.11) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C. e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.  Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.  La comunicazione prevista nel comma precedente è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.  La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p>

*ma ad quell'evento*

Milano, 1° marzo 2011

**ALLEGATI:**

ALL. 1) Relazione del Collegio Sindacale contenente la proposta motivata in relazione alla nomina della Società di Revisione.



16  
*[Handwritten signature]*



Allegato "B" al n. 27.761/8.106 di rep

**ALERION CLEAN POWER S.p.A.  
STATUTO**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

**ART.1)** E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione sociale Alerion Clean Power S.p.A. in forma abbreviata Alerion S.p.A. Essa è retta dal presente statuto sociale.

**ART.2)** La Società ha sede in Milano.  
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

**DURATA**

**ART.3)** La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**OGGETTO**

**ART.4)** La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni azionarie e non azionarie in società italiane e straniere e la gestione delle partecipazioni stesse; gli investimenti mobiliari ed immobiliari, l'assistenza ed il coordinamento tecnico delle società alle quali partecipa; la prestazione alle stesse società della opportuna assistenza finanziaria; operazioni finanziarie di qualsiasi natura a medio e lungo termine compresi i mutui, le fideiussioni e comunque le operazioni di garanzia cambiaria e non cambiaria nell'esclusivo interesse proprio o delle società nelle quali partecipa direttamente o indirettamente esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico.  
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

**Art. 5)** Il capitale sociale è di € 162.841.687,9 (cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantasette virgola nove) diviso in numero 44.011.267 (quarantaquattromilioniundicimiladuecentosessantasette) azioni da € 3,7 (tre virgola sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..

Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.

In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per

un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000 nuove azioni del valore nominale di € 0,37 ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionesettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione (a seguito della delibera di raggruppamento azionario assunta dall'assemblea del 8 aprile 2011) di massime nominali n. 2.100.000 (due milioni e centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 3,7 (tre virgola sette) ciascuna, al servizio di n. 2.100.000 (due milioni e centomila) warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.

**ART.6)** Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci

richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

## **OBBLIGAZIONI**

**ART.7)** La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti stabiliti dalla legge.

La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrant per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta all'Assemblea Straordinaria.

In tutti gli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa in materia, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ART.8)** L'assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

**ART.9)** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF – Milano Finanza, Finanza & Mercati;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

**Art. 10)** L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda, secondo la procedura prevista dalla disciplina anche regolamentare vigente, tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

**Art. 11)** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C. e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione prevista nel comma precedente è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

**ART.12)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in sua assenza da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente è assistito da un Segretario anche

non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un Notaio.

Ove lo reputi necessario, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori scegliendoli tra i sindaci o i soci presenti.

I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, fanno piena prova

**ART.13)** Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, redatto a norma dell'art. 2375 del codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

**ART.14)** La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cui si applicano rispettivamente gli artt. 15 e 21.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 15)** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 16)** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi membri o a Direttori Generali determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri stabilendone attribuzioni, durata, poteri e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni specifiche, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla società ed al Consiglio, e stabilisce la durata del suo incarico.

In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni uno dei Vice Presidenti o l'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario il Consiglio designa di volta in volta chi deve farne le veci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, e ne determina il compenso.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

**Art. 17)** Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno un sindaco. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.

In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la



presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

**Art. 18)** Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto la legge espressamente riserva all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2436 c.c., le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c. secondo le modalità e i termini ivi previsti;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

**ART. 19)** La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega conferita, nonché ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.

**ART. 20)** Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico,

finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

## COLLEGIO SINDACALE

**Art. 21)** Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgole e cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni altro onere procedurale prescritto dalla vigente disciplina, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire

la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.

## **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**ART.22)** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

**ART. 23)** Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale (o ordinaria) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- il 95% (novantacinque per cento) agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti, a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART.24)** Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina, i poteri e compensi del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

## **CLAUSOLA FINALE**

**ART.25)** Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi.

F.to Gastone Colleoni


F.to Renata Mariella notaio

# A L E R I O N C L E A N P O W E R S . p . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 08 APRILE 2011 ore 12 In 2 Convocazione Stampa delle ore 13,33 Pag. 1

## F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 F2I RENEWABLES S.R.L.	60077/	10	69.166.901	15,715	40
2 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	01030/	209	27.433.969	6,233	40
3 NELLE S.R.L.	61030/	117	23.618.017	5,366	64
4 MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. ERBETTA VITTORIO	03479/	147768	15.000.000	3,408	60
5 BUNFORD DOMINIC	03104/11200093		11.554.903	2,625	22
6 LOWLANDS COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICIOS	61030/	141	11.554.903	2,625	56
7 MUSCADE COMERCIO INTERNAC LDA.	61030/	142	11.554.903	2,625	63
8 <del>ALLIANZA SPA</del>	03589/	28	11.548.777	2,624	6
* 9 FINANCIERE PHONE 1690 S.A	70008/	637	10.264.903	2,332	43
* 10 KERYX S.P.A	61030/	366	8.077.058	1,835	53
11 LUJAN S.R.L.	61030/	367	7.750.000	1,760	57
12 MATTEI SILVANA	61030/	82	6.753.717	1,534	59
13 FONDIARIA SAI S.P.A.	03479/	147767	6.600.000	1,499	44
14 ROSSINI EMANUELE	03104/11000175		5.777.450	1,312	76
15 ROSSINI AMBROGIO	03104/11000176		5.777.450	1,312	77
16 CAPORALE VITTORIO	61030/	140	5.777.450	1,312	25
17 AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.P.A.	03307/	1001009	4.619.709	1,049	9
18 COLLEONI GASTONE	03479/	147771	3.804.903	0,864	32



Allegato "C" del u.

24761  
8106  
di rep.

\* VEDI ALLEGATO

# A L E R I O N C L E A N P O W E R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 08 APRILE 2011 ore 12 In 2 Convocazione Stampa delle ore 13,33 Pag. 2

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
19 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIE BIAGI MASTER FUND LTD. ROBERTA	03566/11000151		3.738.664	0,849	7
* 20 BONATI FABIO	63043/ 79	3.100.000		0,704	18
* 21 CORBANI CLAUDIO	03479/ 148308		2.700.000	0,613	35
22 MATTEI SILVANA	61030/ 83		2.485.683	0,564	58
23 PERUGINI ALESSANDRO	66120/ 2011004	1.290.000		0,293	67
24 FINANCIERE PHONE 1690 S.A TESEI MASSIMO	03479/ 147776		1.000.000	0,227	42
25 PM MANAGER FUND SPC. BIAGI ROBERTA	03566/11000153		968.958	0,220	69
26 CORBANI CLAUDIO	03479/ 148309		800.000	0,181	34
27 VANGUARD TOTAL INTERNATIO STOCK INDEX BIAGI ROBERTA	03479/ 147786		558.778	0,126	87
* 28 BONATI FABIO	03479/ 148307	550.000		0,124	17
* 29 RIZZATO GUIDO	03069/ 12	500.000		0,113	72
30 IMMOBILIARE COSTRUZIONI SALA MARCO	03307/ 1001008		449.313	0,102	50
31 EDIZIONI RAFFI S.R.L. NAGGI GIANCAMILLO	61030/ 84		330.000	0,074	38
* 32 CORRADI FABIO	03479/ 148306	300.000		0,068	36
33 ISHARES MSCI EAFE SMALL C INDEX FUND BIAGI ROBERTA	03104/11010982		249.430	0,056	52
34 IBM SAVINGS PLAN BIAGI ROBERTA	03104/11010989		164.720	0,037	49
35 BLACKROCK INSTITUTIONAL T COMPANY N.A. BIAGI ROBERTA	03104/11010985		120.862	0,027	16
36 NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS BIAGI ROBERTA	03479/ 147784		115.691	0,026	66



A L E R I O N C L E A N P O W E R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 08 APRILE 2011 ore 12 In 2 Convocazione Stampa delle ore 13,33 Pag. 3

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriali
37 BLACKROCK INSTITUTIONAL T BIAGI COMPANY N.A.	03104/11010983		87.346	0,019	15
38 BLACKROCK INSTITUTIONAL T BIAGI COMPANY N.A.	03104/11010984		66.356	0,015	14
39 WASHINGTON STATE INVESTME BIAGI BOARD	03479/ 147787		42.717	0,009	88
40 SIMIONI CASTELLAN	61030/ 271		40.000	0,009	79
41 NT GLOBAL INVESTMENT COLL BIAGI FUNDS	03479/ 147778		34.991	0,007	65
42 BGI MSCI EAFE SMALL CAP E BIAGI INDEX FUND B	03104/11010987		31.802	0,007	12
43 MUNICIPAL EMP. ANNUITY E BIAGI FD.	03479/ 147782		27.408	0,006	62
44 SS BK AND TRUST COMPANY I BIAGI FUNDS	03104/11010994		27.399	0,006	82
45 BGI MSCI EMU IMI INDEX FU BIAGI	03104/11010988		26.816	0,006	13
46 COLLEGE RETIREMENT EQUITI BIAGI FUND	03104/11010991		24.535	0,005	31
47 FORD MOTOR COMPANY DEFINE BIAGI BENEFIT	03479/ 147783		24.295	0,005	45
48 SS BK AND TRUST COMPANY I BIAGI FUNDS	03104/11010992		22.432	0,005	81
49 MSCI EAFE SMALL CAP PROV BIAGI SEC COMMON TRUST FUND	03104/11010993		16.605	0,003	61
50 PICCARDI MAURO	63015/ 78	10.000		0,002	68
51 WHEELS COMMON INVESTMENT BIAGI	03479/ 147785		8.406	0,001	89
52 UAW RETIREE MEDICAL BENEF BIAGI TRUST	03104/11010981		7.583	0,001	85
53 ROGERSCASEY TARGET SOLUTI BIAGI LLC.	03069/21001046		5.761	0,001	75
54 VANGUARD INVESTMENT SERIE BIAGI PLC.	03479/ 147788		4.490	0,001	86



*Handwritten signature*

A L E R I O N C L E A N P O W E R S . P . A .  
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 08 APRILE 2011 ore 12 In 2 Convocazione Stampa delle ore 13,33 Pag.

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
55 STATE OF ALASKA RETIREMEN BENEFITS PLANS	03104/11010990		2.495	0,000	83
56 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	03104/11010986		2.106	0,000	33
57 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	03104/11010980		1.291	0,000	24
58 INVESTIMENTI SUD ITALIA S GIANFRANCO	03307/ 1000763		100	0,000	51
59 GOTTI ANGIOLO	63045/ 3	100		0,000	48
60 BRAGHERO CARLO MARIA	03069/ 399	32		0,000	21
61 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	03307/ 1000762	14		0,000	27
62 LAUDI GIULIANO	03069/ 57	14		0,000	54
63 SCHIANCHI MARCO	65387/ 119	10		0,000	78
64 RODINO' WALTER	03307/ 1000747	6		0,000	73
65 REALE DAVIDE GIORGIO	03069/ 215	5		0,000	71
66 CHIGNOLI GIORGIO	03069/ 245	1		0,000	29





A L E R I O N C L E A N P O W E R S . P . A .  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 08 APRILE 2011 ore 12 In 2 Convocazione Stampa delle ore 13,33 Pag. 5

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASSEMBLEA ORDINARIA	IN PROPRIO	5.750.182	1.306
	IN DELEGA	260.822.046	59.262
TOTALE GENERALE		266.572.228	60.569




*Bozzello*

*[Handwritten signature]*

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
FINANCIERE PHONE 1690 S.A.	MELIORBANCA FINANCIERE PHONE 1690 S.A.		10.264.903
RIZZATO GUIDO	C.R. DEL VENETO	RIZZATO GUIDO	500.000
BONATI FABIO	BIM	BONATI FABIO	3.100.000
BONATI FABIO	CASSA LOMBARDA	BONATI FABIO	550.000
CORBANI CLAUDIO	CASSA LOMBARDA	CORBANI CLAUDIO	2.700.000
CORRADI FABIO	CASSA LOMBARDA	CORRADI FABIO	300.000
KERYX S.P.A.	MONTE PASCHI	KERYX S.P.A.	8.077.058



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il Registro Imprese di Milano.

Firmato Renata Mariella

Milano, 27 aprile 2011

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

